

Aut.
S. 71
31-12-14

REGIONE SICILIANA –COMUNE DI MALFA - PROV. MESSINA

COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO MUNICIPALE

n.29 Del Reg. Data 30.12.2014	Oggetto: “Imposta di sbarco nel comune di Malfa - Modifica Regolamento di attuazione”.
----------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 10,45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seconda convocazione.

Alla convocazione in sessione straordinaria e urgente, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

Virgona	Mario	Presente	
Sangiolo	Antonio	Presente	
Rossello	Roberto	Presente	
Ristuccia	Alessia	Presente	
Ristuccia	Claudio		Assente
Marchetta	Gaetano		Assente
Di Maio	Federica		Assente
Pirera	Roberto	Presente	
Fiordalisi	Vincenza	Presente	
Di Losa	Antonino		Assente
Giglio	Bartolomeo	Presente	
Garito	Carmela		Assente

Assegnati n.12 – In carica n.12 – presenti n.7 – Assenti n.5

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Presiede il Sig. Mario Virgona, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Francesca L'Abbate

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre al Consiglio Comunale su iniziativa del Sindaco avente ad oggetto: "Imposta di sbarco nel comune di Malfa – Modifica Regolamento di attuazione".

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Consiglio comunale di Malfa, con delibera n. 17 del 08.06.2012, ha istituito l'imposta di sbarco di cui all'art. 4 comma 3 bis del D.Lgs. n. 23/2011 ed adottato il relativo Regolamento per l'applicazione dell'imposta di sbarco;
- Che il Consiglio comunale, con delibera n. 10 del 22.04.2013, ha apportato modifiche al sopra citato Regolamento di applicazione dell'imposta di sbarco;
- Che con successiva delibera n. 21 del 13.06.2013, sulla base dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota Prot. n. 9591/2013, il Consiglio comunale ha apportato ulteriori modifiche al Regolamento *de quo*.
- Che con nota Prot. n.41590 del 22/10/2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti concernenti il presupposto dell'imposta di sbarco e le modalità applicative dell'imposta medesima.

RAVVISATA dunque l'esigenza di meglio specificare alcuni aspetti attinenti l'applicazione dell'imposta di sbarco a suo tempo istituita, mediante l'inserimento di piccole modifiche (contrassegnate in neretto) agli articoli del vigente Regolamento e la parziale riformulazione degli artt. 3 "Riscossione dell'imposta", 5 "Esenzioni", 6 "Soggetti abilitati alla riscossione" e 7 "Modalità di riscossione e versamento" del medesimo Regolamento;

RAVVISATA altresì l'esigenza di rideterminare per l'anno 2015 il periodo di applicazione dell'imposta di sbarco, che decorrerà dal 1 giugno 2015 al 30 settembre 2015 e, a regime, sarà riscossa nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno;

RILEVATA inoltre l'opportunità di prevedere nel testo vigente del Regolamento anche una norma finale di chiusura, mediante l'inserimento dell'art. 12, rubricato "Entrata in vigore" che così dispone: *"Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 446/97"*.

VISTO il testo modificato del vigente Regolamento di applicazione dell'imposta di sbarco, composto di n. 12 articoli, e ritenuto di doverlo approvare;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;


VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

PROPONE

1. Di approvare in virtù di quanto esposto in premessa le modifiche al vigente Regolamento di applicazione dell'imposta di sbarco, come meglio specificate nel testo che, composto di n. 12 articoli, viene in uno allegato alla presente proposta per farne parte integrale e sostanziale.
2. Di dare atto che l'imposta di sbarco per l'anno 2015 decorrerà dal 1 giugno 2015 al 30 settembre 2015 e, a regime, sarà riscossa nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno.
3. Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, la deliberazione e copia del Regolamento modificato e approvato.
4. Di trasmettere la deliberazione di approvazione ed il Regolamento modificato a tutte le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.
5. Di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente esecutiva.


IL PROPONENTE
Dr. Longhitano Salvatore



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla superiore proposta di deliberazione.


Il Responsabile
A. Previtera




PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile
M. De Lorenzo





COMUNE DI MALFA
PROV. DI MESSINA
ISOLA DI SALINA – EOLIE

Regolamento di applicazione dell' imposta di sbarco

Art.1

Istituzione Imposta di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l'applicazione della imposta di sbarco di cui all' art. 4 del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n.16.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei soggetti responsabili della riscossione dell'imposta, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2

Soggetti di imposta

1. L'imposta di sbarco è alternativa alla [tassa] imposta di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3 bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.
2. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere all'Isola di Salina [Comune di Malfa], si avvale **dei traghetti o altri mezzi** delle Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi **di trasporto pubblico di linea verso l'Isola.**

Art. 3

Riscossione dell'imposta

1. **I soggetti passivi d'imposta, al momento del pagamento del biglietto di imbarco, corrispondono altresì l'importo complessivo dovuto a titolo di imposta di sbarco al soggetto abilitato alla riscossione, il quale inserirà il relativo importo nel costo del biglietto indicandolo come "operazione fuori campo IVA".**
Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini della verifica del titolare dell'imposta.
2. **L'imposta decorre, per l'anno 2015, dal 1° giugno 2015 al 30 settembre 2015. A regime, essa sarà riscossa nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno direttamente dai soggetti abilitati alla riscossione di cui al successivo art.6.**
3. **L'imposta è determinata nella misura di € 1,50 per ogni singolo passeggero.**
A regime la stessa potrà essere variata con Delibera di Giunta Municipale che ne fisserà il quantum.
4. **Qualora due o più Comuni insistano sulla stessa Isola, la delibera che fissa il quantum dell'imposta sarà adottata in accordo tra i suddetti Comuni. In ogni caso, l'importo complessivo dell'imposta di sbarco non potrà superare il tetto massimo di € 1,50 previsto dalla legge.**

Art.4
Finalità dell'imposta.

1. Il gettito derivante dalla applicazione dell' imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi relativi a servizi pubblici locali, a servizi turistici e a interventi tesi a valorizzare la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali.

Gli specifici interventi saranno definiti con delibera di Giunta.

Art.5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i residenti nei Comuni delle Isole Eolie (**Lipari, Malfa, Leni e Santa Marina di Salina**) e gli iscritti nell'anagrafe AIRE degli stessi, i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari, [i bambini di età inferiore agli anni 6] ed i soggetti **non residenti e proprietari di immobili a destinazione abitativa** che risultino in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria al momento dell'applicazione del presente Regolamento e **che sono parificati ai residenti**, nonché i componenti del nucleo familiare **di questi ultimi** come autocertificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria.

[Quest'ultimo ed i componenti del nucleo familiare, per il principio di continuità territoriale, sono in tutto parificati ai residenti].

Il comune, ufficio tributi, rilascerà al soggetto d'imposta municipale e ad ogni componente del nucleo familiare, a seguito di apposita istanza corredata di autocertificazione dalla quale si evinca il numero dei componenti il proprio nucleo familiare nel Comune di residenza e che deve coincidere con quanto dichiarato ai fini della tassa rifiuti, da un documento di identità e da una foto tessera di ciascun componente il nucleo familiare, un apposito tesserino e/o attestazione, di durata annuale, che ne certifichi la parificazione ai residenti.

Il tesserino e/o attestazione [sarà rilasciata al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto d'imposta municipale e/o inviato] dovrà essere ritirato presso i competenti uffici comunali o, su richiesta del richiedente, potrà essere trasmesso per posta elettronica o per posta ordinaria con spesa a carico del richiedente.

Art. 6
Soggetti abilitati alla riscossione

1. Soggetti [responsabili della] **abilitati alla riscossione** dell'imposta di sbarco sono tutte le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea che verseranno al comune di Malfa, **direttamente presso il tesoriere del Comune di Malfa o a mezzo di bonifico bancario**, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al comune per via telematica.

2. I soggetti abilitati alla riscossione sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 7
Modalità di riscossione e riversamento

1. Le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea sono responsabili della riscossione dell'imposta e hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune di Malfa il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta, il numero dei passeggeri esenti secondo un modulo fornito dal Comune.

2. Le medesime Compagnie di navigazione [che forniscono collegamenti marittimi di linea] provvedono ad effettuare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il versamento al comune di Malfa [della propria quota di competenza] del riscosso dell'imposta di sbarco.

3. Ove ad istituire l'imposta siano due o più Comuni dell' Isola di Salina, gli incassi saranno proporzionalmente ripartiti tra gli stessi secondo le percentuali che verranno a tal fine stabilite nell' apposita convenzione che sarà sottoscritta tra i comuni interessati.

Art.8

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n°471/97 e sue mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n°472 del 1997.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006 , n.296.

3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.9

Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni **da parte dei soggetti abilitati alla riscossione.**

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione [da parte delle Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea].

[Essi] **I soggetti abilitati alla riscossione** sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Art. 10

Conguaglio

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato **dalle Compagnie di navigazione** mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.

2. Il rimborso sarà richiesto all'ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie di navigazione [che forniscono collegamenti marittimi di linea] procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art.11
Controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta di sbarco [saranno rimesse] **sono devolute** alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie [competenti per territorio] **come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre1992.**

Art.12
Entrata in vigore

1. **Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 446/97.**

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri favorevoli previsti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142 e s.m.i., come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.48/91;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;

Visto l'ord.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Dopo ampia discussione, si procede alla votazione – Presenti :07 – Favorevoli: 07 per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, relativa all'argomento di cui in oggetto, corredata dai prescritti pareri, che unitamente al presente deliberato costituisce l'intero atto deliberativo

La presente deliberazione , con separata votazione con esito favorevole unanime , viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to M.Virgona

Il Segretario comunale
F.to F.L'Abbate

Il Consigliere anziano
F.to A.Sangiolo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, 44;

0 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma1);

E' copia conforme all'originale
Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario comunale
F.to F. L'Abbate

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11, a seguito degli adempimenti attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

0 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario comunale
F.to F. L'Abbate

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario comunale